

REGOLAMENTO PROVVISORIO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

PREMESSO

- che l'art. 2 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, prevede l'adozione di un codice etico della comunità universitaria per la redazione del quale il Senato Accademico ha, con delibera del 23/03/2011, nominato una apposita commissione;
- che l'art. 2 comma 2 lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le università modifichino i propri statuti in tema di articolazione interna attribuendo ai dipartimenti le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie;
- che l'art. 16 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari, rinviando a successivi regolamenti le norme attuative;
- che l'art. 18 comma 1 lett. e) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 devolve ai dipartimenti la competenza per la formulazione delle proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, con successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- che l'art. 29 comma 1 della Legge 240/2010 dispone, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, che le università possano avviare esclusivamente procedure da essa disciplinate;
- che l'art. 29 comma 2 della Legge 240/2010 prevede, altresì, che le università, in via transitoria, continuino in materia di assunzione in servizio ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, fino alla adozione di appositi regolamenti per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia;
- che l'art. 29 comma 4 della Legge 240/2010 prevede per coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possano essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa;
- che l'art. 29 comma 10 prevede che la disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applichi esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato;

CONSIDERATA

- la situazione di vuoto normativo che si determinerebbe in assenza di una disciplina transitoria in attesa della necessaria preventiva adozione del codice etico e dei regolamenti ministeriali attuativi sopra citati;

TUTTO CIO' PREMESSO

nelle more dell'emanazione del codice etico, delle modifiche statutarie e delle norme attuative sull'abilitazione scientifica nazionale viene adottato il presente regolamento, da considerarsi provvisorio, per la chiamata di professori di prima e seconda fascia.

ART. 1

- 1) Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione e della programmazione dei punti organico effettuata dal Senato Accademico, può deliberare di coprire posti di professore mediante

chiamata ai sensi dell'art. 18 della Legge 30/12/2010 n. 240. A tal fine il Consiglio di Facoltà richiede l'emanazione di un bando per la chiamata di professori di prima/seconda fascia, precisando il settore scientifico-disciplinare, l'eventuale profilo da delineare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché le informazioni relative alla tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto. I candidati possono eventualmente appartenere a settori scientifico-disciplinari affini, se previsto dal procedimento, purché documentino un'adeguata qualificazione scientifica nel settore oggetto del procedimento per la chiamata e siano in possesso degli altri specifici requisiti che la Facoltà riterrà di dover precisare. Il procedimento per la chiamata dei professori di prima/seconda fascia può prevedere un limite alle pubblicazioni da presentare, in ogni caso non inferiore a dodici.

- 2) In attesa che vengano emanati i regolamenti che disciplinino le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, nonché siano definiti i criteri di corrispondenza delle posizioni accademiche degli Atenei stranieri, possono partecipare alla procedura di chiamata i professori di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 presso altre sedi universitarie, e i professori che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 210/1998 limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa.
- 3) Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la chiamata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale, gli interessati possono presentare istanza al *Magnifico Rettore - Area del Personale - Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore* a mezzo raccomandata A/R, corriere, posta elettronica certificata o consegna a mano. Il procedimento per la chiamata è reso disponibile, inoltre, per via telematica mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.
- 4) Entro trenta giorni dalla data di scadenza dell'avviso il Consiglio di Facoltà propone la nomina di una commissione composta da cinque professori di prima fascia, appartenenti al settore scientifico-disciplinare a cui si riferisce il bando o a settori scientifico-disciplinari affini, di cui la maggioranza auspicabilmente appartenente ai ruoli di altri atenei, anche stranieri. La Commissione nominata con provvedimento del Rettore effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base del curriculum didattico e scientifico presentato. La proposta del candidato idoneo a ricoprire il posto disponibile dovrà essere approvata dal Consiglio di Facoltà, sentiti i pareri dei Corsi di Studio interessati e dei Dipartimenti di riferimento per lo specifico settore scientifico-disciplinare, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
- 5) La proposta di chiamata effettuata dalla Facoltà ovvero la scelta di non procedere alla chiamata dovrà essere motivata. In assenza di adeguata motivazione, il Rettore può chiedere al Consiglio di Facoltà, per una sola volta, una sua integrazione.
- 6) La proposta di chiamata è sottoposta alla valutazione di compatibilità con le risorse di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione. La chiamata è disposta con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N. per il passaggio da un settore scientifico disciplinare ad un altro. Il provvedimento del Rettore, in materia di inquadramenti nei ruoli universitari, è definitivo.
- 7) Non appena sarà definito il nuovo quadro statutario, si procederà alla programmazione triennale come precisato all'art. 18 comma 2 e all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010.

ART. 2

- 1) Resta comunque ferma la possibilità per il Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di Previsione e della programmazione dei punti organico effettuata dal Senato Accademico, di avvalersi delle disposizioni relative alla chiamata di idoneo ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
- 2) In caso di chiamata di idoneo per procedura di valutazione comparativa bandita presso l'Ateneo, il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del Rettore, deve deliberare la proposta di chiamata. Nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio, in mancanza dei quali l'idoneo può essere chiamato da altre università, ferma restando per il Consiglio di Facoltà la possibilità di ripetere nuovamente la chiamata.
- 3) In caso di chiamata di idoneo per procedura di valutazione comparativa bandita presso altra università, il Consiglio di Facoltà può proporre di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei, con delibera da adottare successivamente al decorso del termine di cui al precedente comma 2. La proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia di cui agli artt. 1 e 2 non possono partecipare i soggetti esterni all'Ateneo che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 4

Il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente integrato dalle norme contenute nel codice etico che sarà successivamente adottato da parte dell'Ateneo. Il presente regolamento dovrà, inoltre, essere adeguato entro 30 giorni dall'emanazione del nuovo Statuto al fine di rendere congruenti le presenti disposizioni con le norme che in esso saranno contenute e cesserà, comunque, di avere efficacia all'atto dell'emanazione del regolamento ministeriale che andrà a disciplinare le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

ART. 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al decreto di emanazione e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale <http://concorsi.uniroma3.it> ed all'Albo Ufficiale di Ateneo – Sezione personale Docente e Ricercatore.